

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice
dott.ssa Simona Boiardi	giudice rel.

nel procedimento 30-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Monaco Roberto, promosso dal debitore, con l'ausilio della Dott.ssa Rosita Borghi nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 30-1/2024 depositato in data 5 marzo 2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Monaco Roberto (cf: MNCRR74E26F257D), nato a Modena il 26.05.1974 e residente in Rubiera (RE), via di Borgo Raffano n. 8, presentato con l'assistenza dell'Avv. Salvatrice Monti del Foro di Modena;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per



l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata della Dott.ssa Rosita Borghi, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Monaco per euro 154.190,70 derivanti prevalentemente da garanzie fideiussorie prestate in favore di istituti di credito per debiti imprenditoriali della sua ex moglie;

considerato che sono crediti prededucibili i compensi dell'OCC e dell'Advisor, oltre alle spese di procedura quantificate in € 1180,00 oltre accessori di legge;

considerato che il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato presso Autogepi spa e percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa € 1.900,00 su cui grava, a partire da giugno 2023, un pignoramento del quinto dello stipendio (procedura esecutiva azionata da Ifis NPL, RG n. 2866/2023 con udienza assegnazione somme fissata al 10.4.2024) di cui il ricorrente chiede la sospensione;

considerato che anche l'affitto dell'abitazione familiare viene pagato con trattenuta mensile sullo stipendio di € 550,00;

considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili mentre è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 1) Citroen targata DY332VV immatricolata nel 2009, valore di mercato € 500,00, 2) motociclo Benelli immatricolato nel 2022 valore di mercato stimato in circa € 4.500,00 e chiede espressamente che vengano esclusi dalla liquidazione in quanto funzionali al trasporto dei figli e agli spostamenti lavorativi;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura e della moto possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal



comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali, tenuto conto anche del modesto valore dei beni; **che** è titolare di c/c acceso presso Poste Italiane, con saldo esiguo, su cui viene accreditato lo stipendio;

considerato che il debitore dispone di un fondo pensione Sella SGR con un saldo, a febbraio 2024, di € 3.237,33 e mette a disposizione della procedura la quota di anticipazione disponibile del 30% e pari a circa € 970,00;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie e da una figlia minore;

considerato che la moglie percepisce un reddito da lavoro dipendente oltre a un reddito da affitti per un netto mensile di circa € 1.200,00;

ritenuto che, sommando le due entrate, il reddito mensile del nucleo familiare è pari a circa € 3.200,00 mentre sono state quantificate spese medie mensili per il sostentamento della famiglia (compreso il mantenimento del figlio minore del ricorrente avuto dal precedente matrimonio) pari ad € 2.999,00;

considerato che non sono stati prodotti i giustificativi delle spese e che secondo i parametri Istat la spesa media mensile di una famiglia residente in Emilia-Romagna è di euro 2.492,00;

ritenuto congruo quantificare le spese mensili a suo carico nella misura ridotta di 1650,00;

rilevato che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 200,00 per dodici mensilità (tredicesima e quattordicesima) per tutta la durata della procedura con un flusso di cassa di € 7.200,00 nell'arco temporale di tre anni a cui andranno aggiunte la quota del 30% del fondo pensione complementare pari ad € 970,00;

ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme



percepita a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto quindi che, a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il gestore della crisi non ha riscontrato la presenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni né di atti di straordinaria amministrazione;

rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione ed al pagamento degli altri creditori in misura percentuale seguendo l'ordine dei privilegi attraverso i flussi di cassa generati nel corso dei tre anni con i versamenti in favore della procedura;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;



p.q.m.

- I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Monaco Roberto (cf: MNCRRT74E26F257D), nato a Modena il 26.05.1974 e residente in Rubiera (RE), via di Borgo Raffano n. 8;
- II.** nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
- III.** nomina Liquidatore la Dott.ssa Rosita Borghi, già nominata Gestore della Crisi dall'OCC;
- IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- V.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
- VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- VII.** conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo al pignoramento presso terzi operante sulla retribuzione da parte di Ifis NPL, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- VIII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.650,00;
- IX.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
- X.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, al ricorrente, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 12 marzo 2024 nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali del Tribunale.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

